

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Angela SILVERI	Presidente
Maria Elisabetta LOCCI	Consigliere
Lucia D'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del signor C. S. (CF: omissis) nato ad omissis il omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Mele, Roberto Dettori e Flaviano Lai, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cagliari, via Grazia Deledda n. 49.

Visto l'atto di citazione del 1° agosto 2017, iscritto al n. 24023 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2018, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero nella persona del vice Procuratore generale Gaetano Berretta, e l'Avvocato Francesco Mele nell'interesse del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 1° agosto 2017 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor C. S., per vederlo condannare al risarcimento, in favore dell'Erario, e segnatamente del Comune di Samatzai, del danno di euro 182.727,65, oltre alle somme dovute per rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice ha ricostruito come segue i fatti posti a fondamento della pretesa erariale.

Le indagini hanno preso l'avvio dall'esposto n. 5989 del 6 ottobre 2016 con il quale il Segretario comunale del Comune di Samatzai (unitamente al Sindaco, all'Istruttore Amministrativo-contabile del Servizio finanziario e al Revisore dei conti) ha denunciato un danno a carico dell'ente, quantificato in € 179.625,71, verificatosi negli anni 2015 e 2016 e riconducibile ad operazioni anomale poste in essere nella gestione dei procedimenti di erogazione della spesa.

In data 6 ottobre 2016 la dottoressa Campesi, Istruttore Amministrativo-contabile del Settore finanziario, nel corso di una verifica dei soggetti beneficiari dei pagamenti sul sistema informatico Halley del Comune, rilevava che il signor C. S., Responsabile del Servizio finanziario, e sua moglie C. C. risultavano destinatari di numerose corrisposizioni negli anni 2015 e 2016.

A esito degli approfondimenti disposti dal Segretario comunale era emerso che i mandati pervenuti alla banca recavano come intestatari, alternativamente, il signore S. o la moglie, sebbene gli esemplari, custoditi presso l'Amministrazione, risultassero intestati a persone differenti, a

eccezione dei mandati contrassegnati dai numeri 28 e 29 emessi nel 2015 e 398 del 2016, nei quali risultava beneficiario lo stesso dipendente che li aveva sottoscritti. Inoltre la maggior parte dei titoli di spesa non era supportata da alcun provvedimento autorizzativo, né da qualsivoglia causa che legittimasse l'erogazione delle somme, essendo riferiti per lo più a ditte che avevano svolto lavori per l'Ente nel passato e che negli anni considerati non avevano alcun rapporto contrattuale in essere, o, a organismi pubblici (Equitalia o Cassa Depositi e Prestiti), per i quali venivano riportati finti giustificativi. Il signor S., convocato in Comune al fine di fare chiarezza in ordine a tali insoliti bonifici, secondo quanto riferito nella segnalazione, ha ammesso di aver effettuato indebiti versamenti sia sul conto corrente cointestato a sé medesimo e alla moglie, sia sul conto corrente personale, precisando che per le contestate transazioni erano stati utilizzati i residui passivi presenti nel bilancio.

La Procura riferisce che, con nota prot. 6286 del 18 ottobre 2016, il Sindaco del comune di Samatzai ha trasmesso ulteriore documentazione, tra cui copia dei pagamenti illecitamente disposti, per un importo complessivo di euro 179,745,71.

La Procura afferma che dall'esame dei singoli mandati sottoscritti dal S., in quanto abilitato alla firma e all'inoltro degli stessi in tesoreria, appare chiara la difformità tra gli atti destinati a rimanere nella disponibilità dell'Ente e gli Ordinativi Informatici Locali (OIL) fatti pervenire al Banco di Sardegna ai fini dell'erogazione delle somme: nei primi, alla voce "creditore", sono stati individuati soggetti che, viceversa, non compaiono alla voce "beneficiari" dei documenti bancari, nei quali il signor S. ha

indicato se stesso o il proprio coniuge quali persone titolate alla riscossione.

La Procura rappresenta, inoltre, che a seguito di quanto accaduto il Comune ha dovuto sospendere ogni azione che potesse avere effetti sul bilancio di previsione 2016, a partire dal 7 ottobre e fino al 19 ottobre 2016. Le operazioni contabili necessarie al fine dello svolgimento dell'attività amministrativa sono potute riprendere solo in data 20 ottobre 2016.

La Procura aggiunge che in data 8 novembre 2016 è stata trasmessa la nota dell'avv. Francesco Mele con la quale è stata inoltrata copia del bonifico dell'importo di euro 20.000,00, eseguito a favore del Comune di Samatzai in data 21 ottobre 2016, con motivazione "*inizio restituzione per conto di C. S.*" e che in data 29 marzo 2017 è pervenuta una ulteriore comunicazione da parte del Comune, da cui risulterebbe che le spese sostenute dall'Ente per far fronte al "*disservizio*" prodotto dalla condotta illecita del dipendente e corrispondenti al costo sostenuto per accertare i fatti e per rimettere ordine nelle scritture amministrative e contabili, ammontano a euro 22.981,94, così determinati: a) euro 1.365,99 per lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente per la predisposizione degli atti da trasmettere alla Corte dei Conti e al Tribunale di Cagliari; b) euro 19.520,00 per l'affidamento dell'incarico di supporto esterno al servizio di contabilità finanziaria e bilancio; c) euro 2.095,95 per l'assunzione a tempo determinato e part time di un Istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D, dal 3 novembre 2016 al 3 febbraio 2017.

La Procura rappresenta, infine, che la vicenda ha avuto risalto anche sulla stampa locale (Unione Sarda dell'8 novembre 2016 e 1° dicembre 2016 e Nuova Sardegna del 1° dicembre 2016).

Ritenuto che nella fattispecie sussistesse un danno erariale attuale e causalmente ascrivibile all'odierno convenuto, il Pubblico Ministero ha formulato nei suoi confronti, con atto ritualmente notificato, l'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del C.G.C.

In risposta il signor S. ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale ha contestato, in sintesi, quanto segue:

- la qualificazione in termini dolosi della propria azione, in quanto i fatti addebitati sarebbero dovuti a uno stato psico-patologico legato al gioco d'azzardo in grado di interferire significativamente con le facoltà volitive e la formazione della volontà;
- la mancanza di controlli da parte degli organi preposti;
- la quantificazione del danno in relazione alla quota azionata a titolo di disservizio, poiché l'affidamento dell'incarico di supporto esterno al settore contabile, di cui alla determina n. 2 del 3 gennaio 2017 ricomprenderebbe attività di ordinaria amministrazione, che potevano essere svolte dal personale già in servizio.

Le deduzioni formulate, come sopra succintamente riportate, non sono state ritenute idonee ad evitare la chiamata in giudizio del signor S..

Ai fini dell'affermazione della responsabilità il Procuratore regionale ha sostenuto che i gravissimi illeciti posti in essere abbiano determinato un pregiudizio erariale per il Comune di Samatzai, pari complessivamente a euro 159.745,71 per gli ammanchi (al netto delle restituzioni) e a euro 22.981,94 per il disservizio, causalmente riconducibile alla condotta dolosa del convenuto. il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile dei servizi finanziari, ha disposto indebite erogazioni a proprio vantaggio,

allo scopo di impossessarsi di somme appartenenti all'Erario.

Ad avviso della Procura le modalità di azione non lascerebbero spazio ad alcun dubbio circa la connotazione dolosa della condotta tenuta dal dipendente, venuta alla luce solo a seguito di uno specifico controllo, che ha fatto emergere che il soggetto indicato negli atti di spesa non combaciava con il beneficiario della riscossione degli ordinativi telematici spediti in tesoreria. Al signor S. sarebbe, pertanto, imputabile di aver intenzionalmente perseguito un'illecita utilità, approfittando della qualifica rivestita all'interno dell'area contabile, quale responsabile abilitato alle procedure di pagamento, nonché all'inoltro in Tesoreria dei mandati in formato digitale.

La Procura sottolinea che il signor S. ha immediatamente riconosciuto le responsabilità ascrittegli provvedendo, altresì, alla restituzione della somma di euro 20.000,00, a parziale ristoro di quanto indebitamente sottratto.

Per quanto concerne l'ulteriore pregiudizio, sub specie di danno patrimoniale da disservizio, la Procura afferma che le spese sostenute dall'Amministrazione, pari a euro 22.981,94, sono strettamente correlate alla complessa attività di riordino resa necessaria, sul piano amministrativo e contabile, dalla confusione prodotta dall'azione con cui sono state alterate le ordinarie modalità di gestione finanziaria. L'utilizzo di somme attraverso l'imputazione su capitoli di parte capitale, relativi a residui riferiti a impegni di vecchia data, ha fatto sì che fosse reso ancora più difficile avvedersi delle irregolarità e delle scorrettezze con cui veniva falsata la realtà e anche rimediare a esse per ripristinare il corretto andamento dell'attività

amministrativa.

Ad avviso della Procura nella fattispecie non possono nutrirsi dubbi sulla sussistenza di tutti gli estremi del danno da disservizio, ravvisabili, in particolare, negli effetti deleteri che la condotta fraudolenta del S. ha determinato sulla legalità dell'azione amministrativa, nella perdita delle risorse destinate sia alle verifiche dei fatti sia alle essenziali attività di riorganizzazione dei servizi e degli uffici.

Per quanto concerne le argomentazioni addotte dal signor S. in sede di deduzioni all'invito, in merito all'assenza di volontà colpevole nella propria condotta, a cagione della patologia da cui sarebbe affetto, la Procura rileva che la documentazione sanitaria prodotta è costituita essenzialmente dal foglio di dimissioni dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, presso la quale è stato ricoverato dal 12 al 15 ottobre 2016, che riporta quanto riferito dal paziente (scoperta, circa una settimana prima, da parte dei familiari e dei colleghi di lavoro di una storia di gioco d'azzardo patologico che egli fa iniziare circa tre anni prima e che nel tempo lo avrebbe spinto ad indebitarsi e commettere atti illeciti).

Ad avviso della Procura lo stato patologico rilevato dalla struttura ospedaliera nell'ottobre del 2016 non può costituire un valido motivo di giustificazione dell'illecito comportamento attribuito al dipendente con riferimento all'arco temporale al quale risalgono gli ammanchi, in quanto la condizione morbosa lamentata non risulta oggetto di accertamento, nella forma individuata dall'interessato, con riguardo a tale periodo, in quanto nessuna evidenza in questo senso può trarsi dalle allegate certificazioni rilasciate dalla ASL di Cagliari e di Sassari e relative a visite mediche e

terapie eseguite nei mesi di ottobre e novembre 2016, emesse in tempi successivi rispetto ai fatti e in ogni caso inidonee a rivelare il rapporto di derivazione immediata tra le misure sanitarie ivi descritte e le vicende appropriate in contestazione e la progressiva natura o gravità del disturbo. Inoltre le azioni compiute a danno del Comune non presenterebbero alcun collegamento, né diretto né indiretto, con le presunte pratiche di gioco d'azzardo poste in essere.

Relativamente alla dedotta insussistenza del danno da disservizio per la quota di euro 19.520,00 relativa all'affidamento dell'incarico di supporto esterno al servizio finanziario, la Procura ribadisce che le ulteriori spese sostenute dall'Amministrazione per l'accertamento dei fatti e per le attività di riordino delle scritture amministrative e contabili sono la conseguenza diretta delle alterazioni arrecate alle ordinarie modalità di gestione riferibili al signor S., al quale era affidata la responsabilità del settore.

Il signor C. S. si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Francesco Mele, Roberto Dettori e Flaviano Lai, depositando memoria difensiva in data 29 dicembre 2017, con la quale, premessa la ricostruzione della vicenda, ha in primo luogo sottolineato che le condotte poste in essere non sono a lui addebitabili a titolo di dolo o colpa grave in quanto affetto da una grave forma di gioco d'Azzardo patologico (GAP), diagnosticata dalla AOU di Sassari in data 12 ottobre 2016 (e confermata dalla ASSL di Cagliari), e per la quale è stato preso in cura dal Dipartimento di Salute Mentale – Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati a Alcol e Gioco d'Azzardo Patologico presso l'ATS Sardegna – ASSL di Cagliari per circa 18 mesi.



La difesa del convenuto ha sostenuto che la patologia dalla quale è affetto il signor S. altera gravemente la percezione della gravità dei propri comportamenti e costituisce una indubbia esimente della imputabilità del danno erariale.

Ad avviso della difesa il signor S. negli anni 2015 e 2016 era sicuramente affetto dal “*Disturbo da Gioco d’Azzardo*”, come emerge dalla perizia tecnica di parte del Prof. Carta che ha individuato in un forte periodo di stress - iniziato nell’estate del 2012 - il fattore scatenante della recrudescenza di pregressi problemi legati al gioco d’azzardo e in una grossa vincita (verificatasi a inizio 2014) l’elemento determinante l’acuirsi e l’aggravarsi della patologia in atto. Sottolinea che il perito ha qualificato in termini di gravità e persistenza il disturbo del signor S. affermando che “... *alla fine del 2013 il signor S. presentava una significativa e sostanziale compromissione delle capacità volitive in misura tale da impedirgli la formazione di una volontà cosciente ... indicativamente all’inizio del 2015 anche la capacità di intendere è stata compromessa, non nel senso che sia mancata la capacità di formulare concetti in misura corretta ... ma perché la pulsione verso il gioco era tale da distorcere in maniera significativa la capacità di leggere consapevolmente le situazioni di pericolo e di comprendere in maniera libera le conseguenze dei propri atti*”.

La difesa afferma, pertanto, che poiché per tutto il 2014 il decorso della malattia sarebbe proseguito fino alla totale compromissione della capacità di intendere e di volere e di capire il disvalore del proprio comportamento, le condotte ascritte al signor S. difettano del requisito soggettivo dell’imputabilità.

La difesa afferma, inoltre, che tutte le somme distratte dalle casse comunali e bonificate dal signor S. sui propri conti sono state utilizzate per le pratiche di gioco d'azzardo (presso la sala giochi della “*Corte del Sole*” e in vari siti di giochi *on line*), come risulterebbe dall'esame degli estratti dei vari conti correnti a lui intestati.

La difesa afferma che nella causazione del danno oggetto del giudizio assumerebbe rilevanza il concorso cauS. della condotta omissiva del Revisore dei conti e del Segretario comunale dell'Ente per non aver effettuato regolari controlli, che avrebbero determinato la tempestiva scoperta degli ammanchi con conseguente minor danno per le casse comunali.

Per quanto concerne il *danno da disservizio*, la difesa contesta che sia riconducibile alla condotta del signor S. l'esborso di euro 19.520,00 per l'affidamento dell'incarico di supporto esterno al Servizio di contabilità finanziaria e bilancio (Determina n. 2 del 3 gennaio 2017), in quanto si tratterebbe di attività di ordinaria amministrazione (stesura atti di programmazione del bilancio annuale e pluriennale, relazione pluriennale e programmatica, programmi annuali e triennali OO.PP., ... controllo del lavoro ordinario del Servizio finanziario).

La difesa del convenuto ha formulato le seguenti conclusioni:

- a) in via principale rigettare integralmente la domanda della Procura per assenza di dolo nei fatti contestati, per essere gli stessi stati posti in essere in stato di totale incapacità di intendere e di volere;
- b) in via subordinata e salvo gravame decurtare l'importo di euro 19.500 richiesto a titolo di disutilità connesse al disservizio;

c) in via subordinata e salvo gravame ridurre l'addebito nell'esercizio del potere riduttivo;

con ogni consequenziale statuizione in relazione alle spese di giudizio.

Ha inoltre formulato istanza istruttoria per disporre consulenza medico legale, esibizione da parte del Comune di Samatzai di tutta la documentazione relativa all'approvazione dei bilanci 2015 e 2016 e delle relazioni del Revisore dei conti, nonché consulenza tecnica sull'impegno di spesa di cui alla determina n. 2 del 3 gennaio 2017.

La causa è stata discussa all'udienza del 18 gennaio 2018, nella quale le parti hanno integralmente confermato le conclusioni in atti con le seguenti precisazioni.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha sottolineato che il danno creato è incontrovertibile e non è stato contestato dal convenuto, che il reiterato comportamento di falsificazione e duplicazione degli ordinativi posto in essere nell'arco temporale di 2 anni è stato caratterizzato da particolare lucidità e che non si può, pertanto, configurare una incapacità di intendere e di volere del soggetto. Ha affermato che non può esservi concorso di altri nella causazione del danno per omesso controllo.

Ha ribadito la configurabilità di un danno da disservizio per tutte le spese sostenute dal Comune a seguito della scoperta degli ammanchi, in quanto la necessità di esternalizzare alcuni adempimenti è stata determinata dall'allontanamento del signor S..

Si è opposto alla richiesta di C.T.U. e alle altre istanze del convenuto.

L'Avvocato Mele ha ribadito che gli ammanchi sono stati determinati

dalla grave patologia dalla quale è affetto il signor S., che ha inciso sulla sua capacità di intendere e di volere e che tutto il denaro sottratto è stato interamente utilizzato per il gioco d'azzardo.

Ha affermato che sarebbe configurabile il concorso per omissione gravemente colposa del Segretario comunale e del Revisore dei conti, per non aver controllato subito gli estratti trimestrali trasmessi dal Banco di Sardegna e impedito l'aggravamento del danno.

Ha ribadito che l'esborso di euro 19.520,00 per l'affidamento dell'incarico di supporto esterno al Servizio di contabilità finanziaria e bilancio non sarebbe riconducibile alla condotta del signor S. in quanto si tratterebbe di attività di ordinaria amministrazione.

Considerato in

## DIRITTO

### **1. Richieste di c.t.u. e di esibizione atti**

Come emergerà dalle motivazioni di merito non emergono dagli atti della causa elementi di dubbio suscettibili di determinare la necessità degli approfondimenti istruttori richiesti.

### **2. Del merito della causa.**

**2.1** Come risulta dalla narrativa del fatto, il Procuratore regionale ha affermato che il danno contestato è l'effetto di condotte dolose del convenuto C. S., Responsabile del Servizio finanziario del Comune, consistite nell'aver effettuato, negli anni 2015 e 2016, indebiti versamenti, a suo favore e a favore della moglie C. C., sul conto corrente personale e sul conto corrente cointestato a se medesimo e alla moglie, per un importo complessivo di € 179,745,71, intestando i mandati trasmessi alla banca,

alternativamente, a sé stesso o alla moglie, e gli esemplari custoditi presso l'Amministrazione a soggetti differenti.

Il Procuratore regionale ha ricostruito in maniera dettagliata il ruolo ricoperto dal Funzionario nella struttura organizzativa del Comune (Responsabile del Servizio finanziario), le mansioni svolte (unico tra i dipendenti dell'Ente abilitato a firmare i mandati di pagamento ed inviarli al Tesoriere), il procedimento amministrativo-contabile attraverso il quale il signor S. si è appropriato, nell'arco di un periodo di tempo di quasi due anni, di risorse pubbliche (in particolare la circostanza che il signor S. ha imputato a residui in conto capitale i versamenti a proprio favore), e ha altresì elencato tutti i mandati di pagamento con i quali il signor S. ha operato indebiti versamenti a favore proprio o della moglie, indicando per ciascuno di essi il soggetto individuato quale intestatario negli esemplari in possesso dell'Amministrazione comunale, l'importo e la cauS. fittiziamente indicata.

A dimostrazione dell'assunto accusatorio è stata prodotta la documentazione allegata alla denuncia di danno, comprendente gli elenchi dei mandati aventi quale beneficiario C. S. e C. C., i mandati di pagamento presenti sul sistema di contabilità Halley di cui agli elenchi citati, gli ordinativi di pagamento alla Tesoreria di cui agli elenchi citati, il conto del bilancio 2016.

L'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Dall'esame della documentazione prodotta emerge senza ombra di dubbio che il signor C. S., in qualità di Responsabile del Servizio

finanziario del Comune di Samatzai, nel corso del 2015 e del 2016 ha effettuato indebiti versamenti sul conto corrente personale e sul conto corrente cointestato a se medesimo e alla moglie, imputando i pagamenti effettuati in conto residui di esercizi precedenti (dal 2008 in poi), intestando i mandati trasmessi alla banca, alternativamente, a sé stesso o alla moglie, e gli esemplari custoditi presso l'Amministrazione a organismi pubblici (Equitalia, Cassa depositi e prestiti) o a a ditte che in passato avevano lavorato per il Comune.

Le modalità della condotta posta in essere depongono, in maniera altrettanto univoca, per la sua connotazione dolosa e rivelano il tentativo di occultare gli ammanchi attraverso l'intestazione dei mandati di pagamento custoditi dall'Amministrazione a soggetti "*credibili*", l'indicazione di motivazioni plausibili e l'imputazione dei pagamenti in conto residui di esercizi anche molto ris.anti nel tempo.

I fatti così dimostrati dalla Procura possono quindi essere posti a fondamento della decisione, anche in considerazione del fatto che il convenuto non li ha contestati, anzi ha provveduto a restituire al Comune parte delle somme sottratte. Il principio di non contestazione, posto dall'art. 115 c.p.c., applicabile nel processo contabile secondo la normativa precedente all'entrata in vigore del C.G.C., ai sensi dell'art. 26 del r.d. n. 1038/1933, prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione "*... i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*". La norma è stata recepita anche nel C.G.C. all'art. 95, comma 1, ai sensi del quale "*nel decidere sulla causa il giudice ... pone a fondamento della decisione ... i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite*".

La difesa del convenuto, al fine di escludere o limitare la responsabilità per gli ammanchi, sostiene che nel caso concreto difetterebbe il requisito soggettivo dell'imputabilità in quanto, nel periodo al quale risalgono i fatti di causa, il signor S. sarebbe stato incapace di intendere e di volere, perché affetto dalla c.d. *ludopatia* (o disturbo da gioco d'azzardo).

Di quanto dedotto è stata fornita prova con la produzione di documentazione varia, tra cui certificati medici della AOU di Sassari e della ASSL di Cagliari, e una perizia di parte a firma del professor Mauro Giovanni Carta dell'Università di Cagliari, che ha qualificato in termini di gravità e persistenza il disturbo del signor S., affermando che *"... alla fine del 2013 il signor S. presentava una significativa e sostanziale compromissione delle capacità volitive in misura tale da impedirgli la formazione di una volontà cosciente ... indicativamente all'inizio del 2015 anche la capacità di intendere è stata compromessa, non nel senso che sia mancata la capacità di formulare concetti in misura corretta ... ma perché la pulsione verso il gioco era tale da distorcere in maniera significativa la capacità di leggere consapevolmente le situazioni di pericolo e di comprendere in maniera libera le conseguenze dei propri atti"*.

La Sezione ritiene che, alla luce delle risultanze di causa, appaia assolutamente inverosimile che il signor S. fosse incapace di intendere e di volere, senza che sia necessario disporre, al riguardo, una CTU, come richiesto dalla difesa.

Le modalità della condotta illecita contestata e gli accorgimenti posti in essere dal signor S. per occultare le sottrazioni di somme nella documentazione contabile del Comune e rendere estraneamente difficoltosi

eventuali controlli depongono, infatti, per una oggettiva lucidità di azione.

Il comportamento compulsivo prospettato dal consulente di parte può essere ragionevolmente ravvisabile nell'attività di gioco e scommessa, ma non nella preliminare attività di procacciamento delle somme necessarie che, essendo stata attuata, in modo reiterato e nel corso di molti mesi, attraverso un meccanismo complesso, che non ha determinato una immediata acquisizione del denaro pubblico ma era tale da richiedere un certo lasso di tempo per ottenere la materiale disponibilità delle somme sottratte, non risulta compatibile con un impulso momentaneo.

In particolare appare inverosimile che la patologia dalla quale il signor S. è affetto abbia determinato un'incapacità di intendere del soggetto, ovvero di percepire il disvalore della condotta attuata. Al contrario, proprio gli accorgimenti posti in essere dal signor S. per occultare gli ammanchi pongono in luce che il convenuto era assolutamente consapevole di stare commettendo un illecito.

Manca in sostanza un valido supporto probatorio che possa portare a ritenere che la causa d'incapacità che interessava un determinato aspetto della vita del S. (la pulsione verso il gioco) si estendesse ad altri ambiti della sua personalità. Lo stesso perito di parte afferma che il signor S. (nel periodo da novembre 2016 a marzo 2017) appare lucido, vigile, orientato, capace di comprendere, e non presenta *deficit* di attenzione o di memoria. Il perito dichiara che, indicativamente dall'inizio del 2015, la capacità di intendere del S. era compromessa non perchè mancasse la capacità di formulare concetti in misura corretta, ma perché la pulsione verso il gioco era tale da distorcere in maniera significativa la capacità di leggere



consapevolmente le situazioni di pericolo e di comprendere in maniera libera le conseguenze dei propri atti, ovvero circoscrive al gioco d'azzardo la riduzione di capacità del soggetto.

Si richiama, in merito, quanto affermato in fattispecie simile dalla Corte di cassazione penale, sentenza n. 24535/2012: in tali casi il vizio del gioco è solo l'antefatto della condotta criminosa, ma non ne costituisce esimente, tanto più quando la stessa *“si caratterizza per connotati di lucidità e professionalità incompatibili con la spiegazione patologica del movente”*.

Il signor S. va, pertanto, riconosciuto colpevole dell'intero danno arrecato all'erario comunale dalle illecite appropriazioni poste in essere, per un importo pari a € 159.745,71, al netto delle restituzioni (€ 20.000,00).

La connotazione dolosa della condotta causativa del pregiudizio inferto al patrimonio pubblico esclude, infatti, qualsiasi possibilità di applicazione del potere di riduzione dell'addebito.

Neppure è consentito ridurre la condanna del convenuto in relazione all'asserita compartecipazione alla causazione del danno da parte del Segretario comunale e del Revisore dei conti, per omissione gravemente colposa dei controlli.

Ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. 167 del 2000 e alla luce del quadro regolamentare del Comune di Samatzai (Regolamento di contabilità e Regolamento sui controlli interni) l'attività di controllo che ordinariamente il Segretario comunale e il Revisore dei conti sono tenuti a porre in essere si sostanzia in controlli periodici sui principali documenti contabili e in controlli *“a campione”* su singoli atti o procedimenti.

Inoltre il Regolamento di contabilità e il Regolamento sui controlli interni intestano proprio al Responsabile del Servizio finanziario tutti i compiti e le responsabilità inerenti le fasi di ordinazione e pagamento della spesa oltre a compiti di controllo sulla liquidazione contabile.

Pertanto, gli ordinari controlli posti in essere dal Segretario comunale e dal Revisore dei conti molto difficilmente avrebbero potuto far immediatamente emergere le sottrazioni poste in essere dal signor S. proprio perché il soggetto che operava in modo illecito sul sistema non solo era il *dominus* della fase di liquidazione della spesa, ma aveva provveduto a redarre la relativa documentazione in modo tale da ostacolare eventuali controlli.

**2.2** La Procura ha configurato, inoltre, un “*danno da disservizio*”, quantificandolo in euro 22.981,94, così determinati: a) euro 1.365,99 per lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente per la predisposizione degli atti da trasmettere alla Corte dei Conti e Tribunale di Cagliari; b) euro 19.520,00 per l'affidamento dell'incarico di supporto esterno al Servizio di contabilità finanziaria e bilancio; c) euro 2.095,95 per l'assunzione a tempo determinato e part time di un Istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D, dal 3 novembre 2016 al 3 febbraio 2017.

Il convenuto ha contestato che possa costituire danno da disservizio a lui imputabile l'affidamento dell'incarico di supporto esterno al Servizio di contabilità finanziaria e bilancio per euro 19.520,00.

L'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura con riferimento a tutte le ipotesi contestate, anche con riguardo all'incarico di

supporto esterno, in considerazione del fatto che la necessità di detto affidamento è diretta conseguenza del comportamento illecito del signor S., delle alterazioni da lui arrecate alle normali modalità di gestione dei flussi di spesa e dei ritardi conseguentemente determinatesi nell'andamento della conduzione delle ordinarie attività del Servizio.

È di tutta evidenza che se non si fossero verificati gli ammanchi e il conseguente allontanamento dal servizio del signor S., il Comune non avrebbe avuto alcuna necessità di affidare a soggetti esterni compiti quali la stesura di atti di programmazione del bilancio annuale e pluriennale, relazione pluriennale e programmatica, programmi annuali e triennali OO.PP.

Ed è altrettanto evidente, peraltro, che l'Istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D, assunto a tempo determinato e part time, per sole 6 ore a settimana per due mesi (dal 3 novembre 2016 al 3 febbraio 2017), non avrebbe potuto, da solo, attendere, oltre che alla ordinaria gestione dei flussi di entrata e di spesa dell'Ente, a tutti gli adempimenti urgenti e indifferibili di natura programmatoria del Servizio di contabilità finanziaria e bilancio.

**2.3** Il danno ascrivibile al signor C. S. è, pertanto, pari alle illecite appropriazioni poste in essere al netto delle restituzioni (€159.745,71) e all'intero importo di quanto speso dal Comune di Samatzai per le disutilità derivanti dal disservizio arrecato (€ 22.981,94), per un totale complessivo di € 182.727,65.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al convenuto, signor C. S. a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna a favore del pubblico

erario creditore, per il definitivo importo di 182.727,65 euro.

Su detta somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'evento dannoso (ossia dalla data dell'ultimo mandato di pagamento) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** C. S. al pagamento, in favore del Comune di Samatzai, della somma di Euro € 182.727,65 (euro centoottantaduemilasettecentoventisette e sessantacinque centesimi), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nei sensi espressi in parte motiva.

Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese processuali, che sino alla presente fase di giudizio si liquidano in € 422,48 (euro quattrocentoventidue/48) oltre oneri di legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018.

L'ESTENSORE

f.to Lucia d'Ambrosio

IL PRESIDENTE

f.to Angela Silveri

Depositata in Segreteria il 8 Febbraio 2018

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano